

N. R.G. 1772/2015



TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO

Sezione Civile

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Michele Russo	Presidente Relatore
dott. Barbara Previati	Giudice
dott. Margherita Cardona Albini	Giudice

nel procedimento iscritto al n. r.g. 1772/2015

ha emesso il seguente

DECRETO

Vista la proposta di concordato preventivo presentata il 13-1-2015 dalla Gestione Agroalimentare Molisana S.r.l., con sede in Campobasso, Via G.B. Vico 4, nei confronti della massa dei creditori della Gestione Agroalimentare Molisana S.r.l., con sede in Campobasso, Via G.B. Vico 4, come integrata con atti del 2-2-2015 e dell'11-3-2015;

Rilevato: che la proposta di concordato preventivo, munita del parere favorevole dei Commissari Giudiziali, ha riportato il voto favorevole della maggioranza dei creditori aventi diritto al voto, essendo pervenute manifestazioni di dissenso il cui valore percentuale ammonta al 22% circa del totale degli ammessi al voto; che la richiedente Gestione Agroalimentare Molisana S.r.l. si è costituita entro il termine assegnatole e che non sono pervenute, entro lo stesso termine, opposizioni avverso la chiesta omologazione del concordato;

Considerato che:

- 1) la proposta prevede il pagamento integrale delle spese di procedura, dei crediti prededucibili e dei crediti muniti di prelazione nonché il pagamento, in favore di tutti i creditori chirografari, della percentuale – meramente indicativa e non vincolante ai fini dell'adempimento delle obbligazioni concordatarie – del 29,28% dell'importo dei rispettivi crediti; il piano prevede l'apporto finanziario del socio pubblico (la Regione Molise), la cessione dell'intero compendio aziendale e la prosecuzione temporanea dell'attività limitatamente al solo ramo d'azienda inerente al c.d. "incubatoio", peraltro con la totale copertura dei relativi costi a carico del socio pubblico e in funzione esclusiva della salvaguardia della c.d. "filiera avicola molisana" e della sua alienazione a soggetti privati che ne assicurino il recupero della piena funzionalità; è evidente, perciò, che l'indicata prosecuzione temporanea e parziale dell'attività d'impresa rappresenta un mero strumento al servizio della finalità perseguita dal socio pubblico, consistente nel rilancio della filiera suddetta attraverso la collocazione sul mercato, per quanto possibile unitaria, dei diversi rami d'azienda che la compongono e che solo in parte sono di proprietà della Gestione Agroalimentare Molisana S.r.l.;
- 2) la filiera avicola molisana si compone, infatti, dei seguenti elementi: il mangimificio, che appartiene alla Società Cooperativa Solagrital, posta in Liquidazione Coatta Amministrativa, e si trova in stato di abbandono da lungo tempo, versando ormai in



condizioni di degrado e fatiscenza; l'incubatoio, che appartiene alla Agria Holding S.p.A., dichiarata fallita, ed è stato concesso, prima del fallimento, in comodato d'uso oneroso alla Gestione Agroalimentare Molisana S.r.l. per due anni, con possibilità di rinnovazione tacita; il complesso industriale in Boiano, Località Monteverde, di cui è nuda proprietaria la Logint S.r.l., partecipata quasi totalmente dalla Agria Holding S.p.A., complesso industriale destinato all'attività di macellazione e trasformazione della carne avicola e acquisito in usufrutto dalla Gestione Agroalimentare Molisana S.r.l., che è proprietaria, peraltro, dei macchinari e degli impianti esistenti al suo interno; i centri pollastre e ovaiole ubicati nei Comuni di Macchiagodena, Santa Maria del Molise e San Massimo, di proprietà della Gestione Agroalimentare Molisana S.r.l.; un ulteriore ramo d'azienda, infine, appartiene all'Avicola Molisana S.r.l. ed è stato concesso in affitto alla Gestione Agroalimentare Molisana S.r.l.;

- 3) la descritta frammentazione della titolarità dei vari elementi che costituiscono la filiera avicola molisana esige, in funzione del buon esito del concordato anche in relazione ai vincoli di fattibilità giuridica diffusamente analizzati nel decreto di ammissione del 14-4-2015, che qui si ribadisce integralmente, lo stretto coordinamento e la piena unità d'intenti fra tutti i soggetti coinvolti, i quali, per quanto possibile ed effettivamente conveniente per ognuno, devono concertare unitariamente le attività di liquidazione; la medesima esigenza si pone riguardo alla gestione dell'incubatoio per la durata del comodato in essere; detto comodato, invero, preservando la funzionalità del compendio, ha sicuramente tutelato gli interessi della massa dei creditori della società concedente, oltre a permettere la parziale continuazione del funzionamento della filiera in vista del suo rilancio complessivo; è certo, tuttavia, che il Curatore della Agria Holding S.p.A., proprietaria dell'incubatoio, non potrà consentire la rinnovazione tacita del contratto di comodato nel momento in cui gli si prospetterà la possibilità, nelle more della vendita fallimentare, di affittarlo a terzi a condizioni più vantaggiose; la stessa Gestione Agroalimentare Molisana S.r.l., inoltre, non potrà proseguire l'attività di impresa inerente all'incubatoio, mettendo a repentaglio il denaro pubblico erogato dal socio Regione Molise, quando si sarà concretizzata la prospettiva di ripristinare mediante un contratto di affitto, in tutto o per la parte in cui è possibile e conveniente, la funzionalità della filiera avicola molisana; la liquidazione dell'incubatoio e la sua concessione in affitto a terzi, quindi, sono e rimangono di pertinenza esclusiva del Curatore della Agria Holding S.p.A. e la Gestione Agroalimentare Molisana S.r.l., in ossequio agli indicati vincoli di fattibilità giuridica del concordato, dovrà consentire l'anticipata risoluzione del comodato ove si concretizzi, prima della scadenza, la possibilità di affittare il compendio a terzi unitamente agli altri elementi della filiera di cui risulti possibile e conveniente ripristinare la funzionalità; la prosecuzione temporanea e parziale dell'attività d'impresa, in definitiva, dovrà essere gestita in stretta correlazione e subordinazione all'attività liquidatoria, la quale, a sua volta, dovrà essere efficacemente coordinata con la liquidazione degli altri elementi della filiera che sia possibile ed opportuno mantenere uniti ai cespiti di cui la Gestione Agroalimentare Molisana S.r.l. ha la proprietà o l'usufrutto;
- 4) la riunione del 10-12-2015, alla quale hanno partecipato i Commissari giudiziali della Gestione Agroalimentare Molisana S.r.l., il Curatore del Fallimento della Agria Holding S.p.A., l'amministratore unico della Gestione Agroalimentare Molisana S.r.l. e un referente tecnico del socio pubblico, ha fatto emergere una positiva convergenza di intenti che il Collegio intende valorizzare nel quadro delle direttive cui dovrà uniformarsi l'attività di liquidazione; allo scopo di evitare la dispersione dei fattori produttivi che compongono i diversi rami della filiera e di preservarne il valore in vista della futura alienazione si rende necessario procedere ad un affitto d'azienda, peraltro



limitandolo ai segmenti produttivi che, pur bisognosi di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, sono in condizioni tali da poter essere rimessi in funzione in tempi relativamente brevi e a costi apprezzabili ma non esorbitanti; come hanno suggerito, con argomentazioni condivisibili, i Commissari giudiziali e il Curatore del Fallimento della Agria Holding S.p.A., dovranno essere affittati unitariamente gli impianti, gli immobili e/o gli spazi coperti o scoperti nonché i macchinari destinati alle lavorazioni prima, seconda, terza, quarta e quinta nonché i centri pollastre e ovaiole e l'incubatoio, quest'ultimo con la partecipazione, ovviamente, degli organi del Fallimento, con i quali dovranno essere concordate le modalità di anticipata risoluzione del comodato; non appare utile, invece, inserire nell'affitto d'azienda il mangimificio e il macello, poiché i tempi e i costi di ripristino della funzionalità di questi complessi aziendali si profilano talmente elevati da ingessare la ripresa dell'attività degli altri rami d'azienda; il canone di affitto deve essere determinato tenendo conto della stagnazione del mercato e di tutti costi occorrenti per rendere i complessi aziendali da affittare pienamente efficienti nonché in regola con le normative del settore, ridimensionando opportunamente, quindi, i valori desumibili dalle perizie di stima in possesso degli organi delle procedure concorsuali; il contratto di affitto deve prevedere, inoltre, l'impegno dell'affittuario ad eseguire gli interventi di manutenzione straordinaria occorrenti per il ripristino della piena funzionalità dei compendi aziendali affittati, anche attraverso la previsione di un importo massimo rimborsabile al termine dell'affitto, nonché idonee cautele preordinate a vincolare l'affittuario al futuro acquisto;

Ritenuta, pertanto, la regolarità della procedura e richiamato l'esito favorevole della votazione, nella quale sono stati correttamente computati tutti gli aventi diritto al voto;

P.Q.M.

Il Tribunale di Campobasso così provvede:

omologa il concordato preventivo proposto dalla Gestione Agroalimentare Molisana S.r.l., con sede in Campobasso, Via G.B. Vico 4, con istanza depositata il 13-1-2015 nei confronti della massa dei creditori della Gestione Agroalimentare Molisana S.r.l., con sede in Campobasso, Via G.B. Vico 4, come integrata con atti del 2-2-2015 e dell'11-3-2015, alle seguenti condizioni: pagamento integrale delle spese di procedura, dei crediti prededucibili e dei crediti muniti di prelazione; pagamento, in favore di tutti i creditori chirografari, di una percentuale del 29,28% dell'importo dei rispettivi crediti, fermo restando che, trattandosi di concordato essenzialmente liquidatorio, detta percentuale ha un valore meramente indicativo e non vincolante ai fini dell'adempimento delle obbligazioni concordatarie;

nomina Liquidatore il dott. Ernesto d'Elisa, con studio in Campobasso;

nomina componenti del Comitato dei creditori la Ravagricola S.p.A., il Curatore del Fallimento della Agria Holding S.p.A. e la Hera Comm S.r.l. Unipersonale;

precisa che la continuità aziendale, prevista con oggetto e orizzonte temporale limitati nonché in funzione espressa della liquidazione dei beni ceduti nell'ambito del contesto unitario rappresentato dal collocamento della filiera avicola molisana sul mercato, in modo tale da consentirne la sopravvivenza e il rilancio da parte di soggetti privati, è soggetta ai vincoli di fattibilità giuridica evidenziati con il decreto di ammissione del 14-4-2015 e dovrà cessare anche anticipatamente, ove si addivenga alla conclusione del contratto di affitto d'azienda di cui ai capi che seguono;

dispone che la liquidazione dei beni ceduti avvenga nel più breve tempo possibile, salva l'opportunità ovvero la necessità di una previa concessione in affitto volta a ripristinarne la funzionalità in vista dell'ottimizzazione dei risultati della vendita, e comunque nel rispetto della



tempistica prevista dal piano, sotto la sorveglianza dei Commissari giudiziali e secondo le direttive di seguito indicate;

dispone che il Liquidatore giudiziale richieda la previa autorizzazione: del Comitato dei creditori per la vendita di aziende e rami di aziende, beni immobili e altri beni iscritti in pubblici registri, nonché per le cessioni di attività e passività dell'azienda e di beni o rapporti giuridici individuali in blocco; del Tribunale o del Giudice delegato, a seconda che l'atto da compiere sia superiore o meno all'importo di Euro 100.000,00, per gli altri atti di straordinaria amministrazione;

dispone, altresì, che il Liquidatore: 1) proceda a liquidare i beni ceduti tenendo conto dell'esigenza di salvaguardare, per quanto possibile, l'unitarietà e la funzionalità della filiera avicola molisana e persegua, perciò, fin dove è possibile, la coordinazione e la piena unità di intenti con i soggetti titolari della proprietà degli altri compendi aziendali che costituiscono l'indicata filiera ovvero con gli organi delle rispettive procedure concorsuali; 2) proceda, previa selezione competitiva, ad affittare unitariamente gli impianti, gli immobili e/o gli spazi coperti o scoperti nonché i macchinari destinati alle lavorazioni prima, seconda, terza, quarta e quinta e i centri pollastre e ovaiole; la selezione e il contratto di affitto dovranno essere condotti congiuntamente con il Curatore del Fallimento della Agria Holding S.p.A., il quale, previa autorizzazione del competente organo fallimentare, includerà nell'affitto anche l'incubatoio, concordando con la Gestione Agroalimentare Molisana S.r.l. le modalità di anticipata risoluzione del comodato oneroso; il canone di affitto deve essere determinato tenendo conto della stagnazione del mercato e di tutti costi occorrenti per rendere i complessi aziendali da affittare pienamente efficienti nonché in regola con le normative del settore, ridimensionando opportunamente, quindi, i valori desumibili dalle perizie di stima in possesso degli organi delle procedure concorsuali; il contratto di affitto deve prevedere, inoltre, l'impegno dell'affittuario ad eseguire gli interventi di manutenzione straordinaria occorrenti per il ripristino della piena funzionalità dei compendi aziendali affittati, anche attraverso la previsione di un importo massimo rimborsabile al termine dell'affitto, nonché idonee cautele preordinate a vincolare l'affittuario al futuro acquisto; l'avviso di selezione e lo schema del contratto di affitto saranno sottoposti alla preventiva autorizzazione del Giudice delegato;

dispone che le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili siano depositate su un conto intestato alla procedura e che siano distribuibili solo previa autorizzazione del giudice delegato;

dispone che il Liquidatore relazioni ogni sei mesi sull'andamento della procedura, allegando un prospetto contabile;

autorizza il Liquidatore ad accendere un nuovo conto corrente bancario o a mantenere quello già in essere, peraltro con prelievi vincolati all'autorizzazione del Giudice delegato ed originali della documentazione correlativa (contratto di conto corrente ed estratti conto periodici) custoditi presso la Cancelleria nonché con l'obbligo, per la banca depositaria, di dare riscontro al giudice delegato di tutte le singole operazioni compiute sul conto medesimo;

prescrive ai Commissari giudiziali di vigilare sull'adempimento del concordato ed in particolare sull'andamento della continuità aziendale, verificando che la società proponente si conformi ai vincoli di fattibilità giuridica evidenziati con il decreto del 14-4-2015 e proceda anche anticipatamente alla risoluzione del comodato oneroso appena si concretizzi la possibilità di concedere l'incubatoio in affitto a terzi unitamente agli altri cespiti sopra indicati;

manda alla Cancelleria per la pubblicazione ex art. 17 della Legge fall. e per gli altri adempimenti di rito;

nulla per le spese della presente procedura di omologazione.

Il presente decreto è immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 180, 5° comma seconda parte, della Legge fall.



Campobasso, 19-1-2016

Il Presidente estensore
dott. Michele Russo

